

CONGRESSO ISRAELITICO ITALIANO

TENUTOSI IN FERRARA DAL 12 AL 17 MAGGIO 1863.

Articoli del Programma

Art. 1. della discussione, 2. del Programma

Promovere dalla legislazione italiana le più pronte ed efficaci guarentigie ai diritti della paternità o tutela israelitica, nel caso che figliuoli minorenni fossero da estranei distratti dalla famiglia sotto qualsiasi pretesto. Promovere anche per gli adulti israeliti tenuti nei Catecumeni le stesse guarentigie che da molti anni furono già sancite in altri governi liberali per eguali casi.

Art. 2. della discussione, 3. del Programma.

Istruzione religiosa per fanciulli israeliti che frequentano le pubbliche scuole - se sia giusto cioè ed utile di chiedere al Governo che siffatta istruzione debba essere con regolari certificati constatata negli esami scolastici, nella stessa guisa che l'insegnamento religioso cristiano forma parte integrale di tali esami.

Art. 3. della discussione, 5. del Programma.

Missionarii di Terra Santa - cercare un sistema generale per risparmiarne le spese di viaggio e la provvisione.

Art. 4. della discussione, 11. del Programma

Celebrazione delle feste nazionali nei Tempj Israelitici - comporre un sistema uniforme per tutte le Comunioni italiane.

Art. 5. della discussione, 7. del Programma.

Società per la pubblicazione di buoni libri israelitici - studiare un progetto per promuovere una siffatta società col concorso delle Amministrazioni e dei particolari.

Deliberazioni relative

L'Assemblea riconosce la necessità e convenienza di promuovere le più pronte ed efficaci guarentigie in ordine all' Art. 2. del Programma, e rimette all' Ufficio della Presidenza di formulare la domanda da avanzarsi su tale rapporto al Governo per sottoporla all' Assemblea.

Proposta della Presidenza adottata dall' Assemblea

Il Congresso riconosce giusto e conveniente domandare al Governo: Che voglia proibire severamente ai superiori degli Stabilimenti dei Catecumeni e di qualunque altro Luogo Pio o Convento, di ammettervi e trattenervi i giovani che non abbiano compiuta la maggiore età legale per convertirli, ed ordinare che ove ciò non risulti da fede autentica di nascita, debbano rinviarli immediatamente ai loro genitori o tutori, e darne avviso all' Autorità locale pei provvedimenti opportuni.

Che voglia altresì ordinare, che quando in onta al disposto dalla legge, taluno sottraesse o seducesse un fanciullo non cattolico ad abbandonare la propria famiglia per convertirlo, le autorità governative o giudiziarie debbano restituirlo immediatamente ai suoi genitori o tutori, ed in mancanza di questi ai ministri della religione cui appartiene, senza obbligo, condizione, promessa o restrizione di sorta qualsiasi per parte di questi ultimi, quando anche il fanciullo fosse stato battezzato; e salvo, oltre l' azione pubblica penale, l' esercizio di quella civile pel risarcimento del danno.

Che voglia anche permettere ai parenti ed aderenti delle persone maggiorenni che fossero negli stabilimenti dei Catecumeni, od in altro qualsiasi luogo onde ricevervi la istruzione religiosa necessaria alla loro conversione, come pure ai ministri della loro religione, di avere sempre libero accesso in tali Stabilimenti, e possano conferire con quelle colla massima libertà.

Che voglia pure diramare severe istruzioni ai superiori degli Ospedali e degli Stabilimenti carcerari, affinchè non si verificino in tali luoghi le seduzioni verso i malati ed i carcerati di culto dissidente, per indurli a cambiare la loro religione.

Che i ministri dei culti dissidenti abbiano libero accesso negli spedali e nelle infermerie carcerarie, per visitare e trattenervi coi malati loro correligionari colla massima libertà, nello stesso modo che i ministri del culto cattolico.

La Commissione che verrà incaricata dei passi necessari per conseguire dal Governo l' accoglimento delle suindicate proposte, procurerà di mettersi d' accordo coi ministri e rappresentanti dei culti acattolici, come caso che riguarda gl' interessi comuni.

L'Assemblea delibera di domandare al Governo che venga richiesta agl' Israeliti che frequentano le pubbliche scuole, certificato di eseguiti studi religiosi, ove altrettanto è richiesto agli alunni cattolici.

Il Congresso dichiara che dal 1. Gennaio 1864, il prodotto delle offerte che vengono fatte dagl' israeliti italiani a favore delle diverse Università e pie istituzioni di Terra Santa, e qualunque altra somma loro accordata in emergenza straordinaria, debba essere spedito direttamente alle Università medesime, anzichè col mezzo fin qui praticato dei missionarii.

L'Assemblea dichiara non essere necessario alcun provvedimento intorno all' Art. 11. del Programma, dacchè le feste nazionali sono già celebrate da ciascuna Università israelitica, secondo i modi adatti alla propria condizione.

Il Congresso dichiara utile e conveniente l' istituzione di una Società per la pubblicazione di buoni libri israelitici; e nomina una Commissione di tre membri per presentargliene al più presto possibile il relativo progetto.

Progetto della Commissione adottato dall' Assemblea

Vista la necessità di una buona educazione ed istruzione israelitica.

Visto che la maggior parte de' libri adottati nelle pubbliche scuole contengono argomenti religiosi estranei alle nostre credenze.

Visto come sia necessario che i nostri figli pure avendo i medesimi libri, non s' imbevano di massime contrarie alla nostra fede.

L'Assemblea delibera che le Università israelitiche italiane dovrebbero obbligarsi di stanziare nei loro bilanci, sotto la rubrica *Istruzione Religiosa*, la somma complessiva fra tutte di Mille Lire all' anno, per la diffusione di buoni libri israelitici in lingua italiana.

Che tale stanziamento debba aver luogo anche quando non sia stato erogato quello dell' anno o degli anni precedenti, e che in tal caso debba servire ad aumentare il fondo di tale categoria.

Che la scelta dei libri, il modo di erogare le somme a ciò stabilite, la ripartizione preventiva decennale della spesa in ragione della popolazione delle rispettive Università, che dovrà aver principio col 1. Gennaio 1864, e della distribuzione, occorrendo, dei libri, da farsi sempre in proporzione della popolazione, venga affidata ad una Commissione che sarà scelta dal Congresso.

Altra deliberazione presa su quest' argomento nella Seduta del 17 Maggio 1863.

L'Assemblea delega alla propria Commissione la scelta dell' altra Commissione per la pubblicazione dei libri di educazione, di che nella precedente sua deliberazione del dì 13.

*Art. 6. della discussione,
1. del Programma.*

Sussidio governativo al culto israelitico - studiare cioè la convenienza della domanda, il tempo e il modo di presentarla. - Relativamente a questo punto, studiare sulla convenienza di promuovere una legge che sancisca il principio dei sussidii municipali per la istruzione elementare, nei cimiteri e per gli edifizi dei Templi israelitici, come è ora legge e uso in tutti i Governi liberali d' Europa.

*Art. 7. della discussione,
8. del Programma.*

Rappresentanza Centrale Israelitica sulla forma dello Israelitismo inglese, lasciando la massima libertà ai Consigli locali.

Il Congresso riconosce giusta la domanda di un sussidio governativo al culto israelitico finchè sia mantenuto agli altri culti, ed opportuno il momento di presentarla; perciò conferisce alla Commissione che sarà incaricata dell' esecuzione delle sue deliberazioni, di formularla e propugnarla presso il Governo coi mezzi che ravviserà più convenienti.

Il Congresso delibera essere opportuno promuovere una esplicita dichiarazione legislativa o governativa, la quale sancisca il principio essere a carico dei Municipii il provvedere i Cimiteri dei defunti di tutti i culti, in modo che venga rispettato nella inumazione dei cadaveri la piena libertà religiosa, e la loro intangibilità, ove il rito lo prescriva.

Il Congresso riconosce utile e conveniente che i delegati e rappresentanti delle Università israelitiche italiane si adunino periodicamente ogni tre anni, per conferire sopra argomento, di generale interesse, e deliberare le opportune risoluzioni da sottoporli all' approvazione delle rappresentanze delle diverse Università, ed occorrendo all' approvazione del Governo.

Fissa l' epoca della prima convocazione nella primavera dell' anno 1866, e nella città che sarà destinata.

È istituita una Commissione composta di sei individui da scegliersi fra i componenti di quest' Assemblea, oltre al Presidente del Consiglio Israelitico della Capitale del Regno che ne è membro nato, alla quale è affidato:

1.° Di provvedere alla più completa attivazione ed esecuzione delle deliberazioni adottate da quest' Assemblea.

2.° Di sorvegliare nell' interesse generale dello Israelitismo Italiano all' esatta osservanza dei principj sanciti da quest' Assemblea quando sieno convertiti in legge; e promoverne lo sviluppo e il complemento in faccia all' autorità governativa.

3.° Ricevere sia dalle Università, sia dagli individui che non appartenessero a qualche Università, quei reclami che si riferissero a cose d' interesse generale, e che fossero consentanei ai principj emergenti dalle deliberazioni di quest' Assemblea; provvedendo intanto in modo che le quistioni a cui tali reclami si riferissero non vengano pregiudicate.

Ove a questi reclami possa provvedersi dalla Commissione nei limiti del suo mandato sarà sua cura il farlo; altrimenti, e concorrendo a ciò il voto almeno dei due terzi de' suoi membri, convocherà straordinariamente e nel modo più sollecito l' Assemblea generale.

4.° Ricevere e raccogliere materiali per una successiva riunione israelitica.

Per provvedere a tutto ciò, questa Commissione potrà disporre di una somma annua che non ecceda Lire Duemila, ripartibile fra le Università in proporzione della loro popolazione.

Le presenti deliberazioni non pregiudicano in modo alcuno alla autonomia delle singole Università israelitiche italiane sancita nelle leggi che le governano.

La Commissione sarà autorizzata a dare principio alle sue operazioni ed eseguire le deliberazioni dell' Assemblea, non appena le saranno pervenute le adesioni dei tre quarti delle Università rappresentate al Congresso, che corrispondano alla maggioranza almeno degl' individui componenti le Università stesse.

Queste adesioni dovranno venir dirette per semplice lettera al Presidente della Commissione stessa, che farà conoscere alle medesime l' epoca ed il modo con cui si è costituita.

La scelta del luogo ove sarà tenuto il futuro Congresso Israelitico, è rimessa alla Commissione esecutiva dell' Assemblea.

Procedutosi alla nomina degli altri sei membri della Commissione a schede segrete ed a maggioranza assoluta, sono rimasti eletti i Signori :

Avv. ANGELO SEGRÈ di Casale
Avv. ISACCO RIGNANO di Livorno
ISACCO VIVANTE di Ancona
Dott. GABRIELE SACERDOTI di Parma
Avv. ALESSANDRO LIUZZI di Reggio
ALESSANDRO MALVANO di Torino

*Altra deliberazione presa su quest' argomento nella Seduta
del 17 Maggio 1863.*

Sembrando meno conveniente che la Commissione creata dall'Assemblea proceda alla costituzione del proprio ufficio, senza che prima abbiano avuto luogo le adesioni occorrenti per autorizzarla ad iniziare le sue operazioni ed il suo mandato, l'Assemblea, riponendosi in parte dalla deliberazione già presa, prega il suo Presidente a volere assumere l'ufficio di ricevere le adesioni delle Università alle proprie risoluzioni, e di rendere informato il Sig. Presidente del Consiglio Amministrativo dell'Università Israelitica di Torino, membro della Commissione esecutiva, quando esse abbiano raggiunto, e per Università, e per popolazione il numero necessario già prescritto onde rendere operativo il mandato della Commissione medesima.

Presidenza Onoraria

I Signori eletti a membri della Commissione, con deliberazione successiva al Congresso, e d'accordo col Presidente del medesimo, rammaricando che il Sig. Leon Borghi Presidente del Consiglio Israelitico di Ferrara, impedito dalle sue gravissime occupazioni, non possa prendere parte più attiva, nominano e proclamano il medesimo a loro Presidente Onorario, colla certezza di ben interpretare i voti di tutt' i colleghi con questa dimostrazione di meritata onoranza, e al nominato, e al tanto benemerito Consiglio Israelitico di Ferrara da lui degnamente presieduto.

Il Congresso dietro le avute comunicazioni, e riconoscendo il bisogno di nuovi schiarimenti, rimette alla Commissione esecutiva lo studio del paragrafo sesto del Programma, affinché ne riferisca ad un nuovo Congresso.

Il Congresso esprime il desiderio che le Università israelitiche non ammettano nei loro concorsi che i Rabbini i quali o abbiano fatti i loro studi in un qualche Collegio Rabbिनico, o che sebbene li abbiano fatti in privato, abbiano però ottenuto certificato di idoneità in uno di tali Collegi.

Il Congresso dichiara non essere luogo ad alcuna deliberazione in ordine all' Art. 10 del Programma.

Il Congresso dichiara non essere luogo ad alcuna deliberazione in ordine all' Art. 12 del Programma, e commette alla Commissione dell' Assemblea di fare gli studi opportuni sull' argomento, in relazione ai principj che potranno essere sanciti nelle nuove leggi del Regno.

Il Congresso riconoscendo la gravità dell' oggetto contemplato nell' Art. 4. del Programma, invita le Università israelitiche del Regno a comunicare alla Commissione dell' Assemblea il loro avviso intorno alle modificazioni credute necessarie alla legge organica del 4 Luglio 1857 per renderla applicabile a tutte le Università anche delle nuove provincie, ed all' effetto che la stessa Commissione sia in grado di studiare e deliberare le domande di modificazioni, e di sottoporle al Governo, quando la relativa proposta sia stata approvata dalla maggioranza dei Consigli Universitari, secondo le norme già tracciate dall' Assemblea per la sanzione delle altre sue deliberazioni.

Sentiti i reclami e gli inconvenienti che provengono dal non essersi costituiti in Università i numerosi Israeliti esistenti in diverse città del Regno, la Commissione dell' Assemblea nell' occuparsi delle modificazioni alla legge del 1857 li prenderà in considerazione, ed esaminerà se sia il caso di provvedervi.

Considerando come le legislazioni vigenti attualmente in tutte le provincie del Regno d' Italia nella parte riguardante il matrimonio, siano consentanee alla libertà religiosa, in quanto, mentre sanciscono pei cittadini di culto cattolico il principio della indissolubilità del matrimonio, principio consacrato dal culto stesso, permettono il divorzio agli Israeliti ed a tutti gli altri regnicoli acattolici ai quali non è proibito dalla rispettiva fede religiosa.

Considerando come i progetti del nuovo codice civile italiano fin qui stati elaborati per cura del Governo, mentre riconoscono nel matrimonio un contratto civile, contengono pur sempre alcune disposizioni

*Art. 8. della discussione,
6. del Programma.*

Collegio Rabbिनico italiano - se sia necessaria la erezione di un nuovo Collegio Rabbिनico oltre a quello di Padova, dove, e con quali mezzi.

*Art. 9. della discussione,
10. del Programma.*

Concilio Rabbिनico italiano - se sia necessario promuoverlo e come.

*Art. 10. della discussione,
12. del Programma.*

Le feste israelitiche - se sia giusto di chiedere alla legislazione italiana le stesse legali franchigie concesse alle feste cristiane.

*Art. 11. della discussione,
4. del Programma.*

La legge per le Amministrazioni Israelitiche pubblicata nel 1857 - se sia opportuno di promuovere alcune modificazioni, e quali.

*Art. 12. della discussione,
9. del Programma.*

Nuovo codice italiano - se sia il caso di procurare di sortire dal diritto comune in rapporto ai gradi di parentela ed al divorzio, pel caso si venisse a compilare un nuovo codice italiano.

che attingono la loro ragione di essere dalla fede religiosa della maggioranza degli italiani, e fra le altre quella della indissolubilità del vincolo conjugale cui sarebbero sottoposti indistintamente tutti i regnicoli.

Considerando come qualunque sia l'opinione che ciascuno possa formarsi in tesi generale ed astratta sulla ragionevolezza e convenienza o meno del principio della indissolubilità del vincolo, certamente sia da desiderarsi che riguardo agli israeliti italiani non sia portata alterazione alle disposizioni di legge sovraccitate che regolano da secoli in Italia questa materia, e non vengano assoggettati ad una legge contraria ai loro costumi, non meno che alla loro disciplina religiosa.

Per queste considerazioni

Il Congresso esprime il voto, che in quanto al divorzio non venga col nuovo codice italiano immutato lo stato delle legislazioni attualmente vigenti in Italia, le quali tutte lo permettono ai cittadini cui non è proibito dalla loro fede religiosa; e commette alla Commissione dell'Assemblea di fare al momento opportuno le occorrenti pratiche verso il Governo.

Il Congresso manifesta altresì il desiderio che la materia del divorzio sia regolata da norme di processura positive e uniformi, invita la Commissione a raccogliere schiarimenti dal Rabinato, ed a sottoporre alle Università un progetto di regolamento che formulato dietro la maggioranza dei pareri dei Rabbini del Regno, e sanzionato dalla maggioranza di esse Università, venga raccomandato al Governo.

In vista della conservazione e diffusione di principj igienici molto importanti, il Congresso è d'avviso che non vi sia ragione di reclamare contro il diritto comune per ciò che ha rapporto ai gradi di parentela entro i quali potrà essere proibito il matrimonio nel nuovo codice civile italiano, salvo che relativamente ai cognati nei casi del levirato.

Deliberazioni Addizionali

Il congresso applaude pienamente alle idee espresse dall'Illustrissimo sig. Avv. Prospero D'Ancona nella sua lettera di questo giorno 15 Maggio, intorno alla forma del giuramento giudiciale cui sono tenuti gl'israeliti nella provincia toscana, ed all'ostacolo che incontrano all'esercizio della professione notarile, e commette alla Commissione esecutiva d'appoggiare e coadiuvare presso il Governo le pratiche che le Università di quella provincia giudicassero opportuno di rinnovare, per porre quei correligionari in uguali condizioni di quelli delle altre provincie del Regno negli indicati rapporti.

I Deputati al Congresso Israelitico Italiano in Ferrara essendosi oggi 16 Maggio recati in corpo a visitare gli istituti israelitici di beneficenza e d'istruzione di questa città, ne sono rimasti d'assai soddisfatti, e ne tributano i più sentiti encomii, tanto ai Direttori ed agli istruttori, quanto all'Onorevole Consiglio di questa rispettabile Università.

L'Assemblea vota ringraziamenti all'Ufficio della Presidenza pel modo cordiale, imparziale e dignitoso, con cui furono dirette le discussioni che ebbero luogo, ed in ispecial modo esprime la propria riconoscenza all'Onorevole suo Presidente, per l'arduo e laborioso incarico che volle assumere di provocare e raccogliere le adesioni delle Università Israelitiche del Regno.

Delibera: che tutti gli Atti del Congresso debbano provvisoriamente restare affidati alla Segreteria del Consiglio Amministrativo Israelitico di questa Città di Ferrara, per essere poi trasmessi alla Commissione dell'Assemblea appena essa si sarà definitivamente costituita.

Che una copia dei Verbali delle Adunanze rimanga presso il Presidente di essa Assemblea.

Che in ogni evento lo stesso Presidente possa ripartire fra i delegati al Congresso, le spese che gli potranno occorrere per l'adempimento del mandato sopra deferitogli, nella proporzione già sancita in altre deliberazioni.

Il Congresso Israelitico Italiano pone termine alle sue Adunanze, facendo auguri all'ottimo nostro Re, che con tanto senno, lealtà ed amore regge i destini della comune Patria.

Emette il voto che lo stesso spirito di concordia e di morale interesse, da cui i delegati al Congresso furono sempre animati nelle loro deliberazioni, si manifesti ancora fra tutte le Università israelitiche del Regno, affinchè le deliberazioni medesime, possano venir tradotte ad atto, a vantaggio e decoro dell'Israelitismo Italiano.

Per copia conforme ecc.

IL PRESIDENTE

Prof. **GIUSEPPE LEVI**

I SEGRETARI

M. L. Dott. FINZI - LEONE RAVENNA

anche per gli altri Segretari assenti

Lettera del Avv. D'Ancona.

Visita agli istituti israelitici.

Ringraziamento alla Presidenza.

Atti del Congresso.

Spese.

Ultima Deliberazione.